



REPUBBLICA ITALIANA

4/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Pierpaolo GRASSO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **59851** del registro di segreteria, proposto da:

- **Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania;**

contro

- **CRISTOFARO Antonio** (c.f. CRSNTN49P28I179W) nato a San Croce del Sannio (BN) il 28 settembre 1949 e residente a Via Appia 102, San Nicola Manfredi (BN), elettivamente domiciliato in Benevento, Viale Mellusi 40, presso lo studio dell'avv. Carmine Lombardi (pec: avvcarminelombardi02@puntopec.it), che lo rappresenta e difende, come da procura agli atti;

avverso

la sentenza n. 174/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata il 16.02.2022.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2023, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore Consigliere Antonietta Bussi, il v.p.g. Sabrina D'Alesio per la Procura Generale e l'avv. Carmine Lombardi, per l'appellato.

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 1° marzo 2022, la Procura regionale ha proposto gravame avverso la sentenza n. 174 del 16.02.2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con la quale il nominato in epigrafe era stato assolto dalle condotte ascritte, per il danno causato in qualità di dirigente dell'Istituto scolastico alberghiero "Aldo Moro" di Montesarchio (BN), per avere costituito classi con un numero di alunni inferiore a quello legale.

Il procedimento era stato avviato a seguito di segnalazione del 14.10.2015, proveniente dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, con la quale erano stati comunicati gli esiti di un'indagine ispettiva che aveva riscontrato irregolarità nella formazione e nel funzionamento di alcune classi, per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, che erano state ritenute fortemente sottodimensionate, senza che ne ricorressero i presupposti normativi. Tali anomalie avrebbero interessato la composizione degli organici, ovvero l'individuazione della dotazione del personale docente occorrente per i periodi considerati, da calcolarsi, in via presuntiva, nel mese di marzo, e, con maggiore attendibilità, nel mese di luglio. Secondo la pubblica accusa, il Dirigente avrebbe, pertanto, operato

disattendendo gravemente le regole di ordinaria diligenza.

Nell'atto di citazione si concludeva con la richiesta di condanna per un pregiudizio stimato in euro 138.863,40, a carico del Ministero dell'Istruzione, quale maggiore spesa derivante dalla formazione di una classe con soli sette alunni, nell'anno scolastico 2012/13, e di due classi, rispettivamente con dieci ed otto allievi, nel 2013/2014, senza effettuare i dovuti riscontri rispetto alle esigenze reali, come sarebbero stati invece rilevati dagli ispettori scolastici in sede di verifica.

La Sezione campana, con la sentenza in esame, dopo avere respinto le eccezioni preliminari proposte dal convenuto, lo ha mandato assolto da ogni addebito, ritenendo che non fosse stata fornita adeguata prova, sotto il profilo della colpa grave, dell'indebito esborso di pubbliche risorse derivante dalla attivazione di classi con esiguo numero di alunni.

Nell'evidenziare come tale elemento non fosse stato illustrato dal Pubblico Ministero, ha sottolineato che non poteva non tenersi conto delle determinazioni raggiunte dagli uffici ispettivi, nell'ulteriore relazione del 3 giugno 2015, nella quale era stato precisato che le ragioni fornite dall'interessato, a giustificazione del proprio operato, fossero tese *a rappresentare la necessità di dare priorità ad esigenze didattiche abbastanza condivisibili... che potrebbero avvalorare la scelta del Dirigente Scolastico, dal quale ci si sarebbe aspettati "una maggiore prudenza nelle previsioni per l'a.s. 2013/14"...*

Con il gravame indicato in premessa, la Procura regionale appellante ha svolto un unico motivo di doglianza, obiettando che l'esclusione dell'elemento soggettivo si fondi su una motivazione insufficiente ed

erronea.

Le ragioni di censura possono essere così sintetizzate:

- l'esito cui è pervenuto il giudice di prime cure sarebbe basato su considerazioni parziali espresse nella predetta relazione del 3 giugno 2015, estrapolate per farne derivare un giudizio di non colpevolezza, senza vagliare la gravità delle irregolarità poste in essere dal Dirigente scolastico, evidenziate in un testo precedentemente elaborato dagli Ispettori (del 26.06.2014), di gran lunga più corposo, di cui sono stati riportati alcuni stralci;
- l'ulteriore aspetto al quale è stata ancorata la decisione, ovvero che la situazione delle seconde classi era stata riequilibrata dall'ingresso di alunni che avevano sostenuto esami integrativi o di idoneità, non avrebbe potuto essere valutato dal giudice, ai fini di escludere la imputata negligenza, trattandosi di fatti sopravvenuti (studenti bocciati), che non potrebbero influire sull'apprezzamento dell'elemento soggettivo, da condursi con esclusivo riferimento al tempo della condotta;
- in ordine all'invocato carattere complesso del procedimento di costituzione delle classi, la sentenza, oltre a correlare impropriamente tale qualità all'esiguità della sanzione disciplinare irrogata al convenuto, secondo l'appellante, mancherebbe di precisare quale sia stata la concreta incidenza esercitata sul comportamento esigibile dal medesimo;
- per tale profilo, è stato puntualizzato come l'attività previsionale richiesta all'agente, ordinariamente e annualmente svolta da tutti i dirigenti scolastici, nella fattispecie esaminata, non presentava particolari difficoltà e non sarebbe stata effettuata correttamente ai fini dell'elaborazione

dell'organico sia di diritto sia di fatto;

- inoltre, nell'escludere che la sanzione disciplinare fosse di lieve entità, essendo il massimo comminabile in base alle norme del CCNL, è stato osservato come il suo annullamento in sede giudiziale fosse legato a vizi procedurali, senza che venisse meno il rilievo sostanziale delle illegittimità contestate.

In conclusione, la Procura ha chiesto di riformare la sentenza impugnata, accogliendo integralmente la domanda di risarcimento formulata con l'atto introduttivo.

Si è costituito in giudizio l'appellato, con memoria depositata il 14.09.2023, con la quale rispetto ai motivi di gravame ha così replicato:

1) diversamente da quanto sostenuto nell'atto, l'attività rientrante tra i compiti del Dirigente non poteva essere definita semplice, e ciò anche in funzione di quanto chiarito dagli ispettori ministeriali nella propria relazione, nella quale è stato evidenziato che l'appellato aveva *adottato in alcuni casi scelte che, nelle pieghe delle norme permettevano il funzionamento della scuola tralasciando di seguire le strade più lunghe ma certamente più lineari, oltre che obbligate, dettate dalla stretta applicazione delle disposizioni...* pur essendo rilevate alcune incoerenze;

2) dalla ricognizione dei principi operativi della guida MIUR, concernenti le fasi che scandiscono la definizione degli organici, si evincerebbe che si è in presenza di una operazione complessa, che vede la partecipazione di vari soggetti, ovvero le segreterie scolastiche, gli uffici scolastici provinciali, gli stessi dirigenti, le cui attività sono svolte sulla base delle direttive impartite dagli organi superiori, ai quali compete la funzione di verifica e di

successiva convalida;

3) eventuali elementi di responsabilità, pertanto, sarebbero riferibili alle articolazioni sovraordinate, in applicazione del principio di causalità affermato dall'art. 1223 c.c., nel senso che il fatto illecito sarebbe scaturito dall'inadempimento ravvisabile nella non idonea "verifica" o nella non corretta "convalida" della determinazione della pianta organica e dei relativi presupposti, come previsto dall'art. 22, comma 3, della l. 448 del 2001;

4) le circostanze indicate nella relazione ispettiva, sopra riportate, metterebbero in luce altresì come si tratti di compiti che implicano una scelta discrezionale insindacabile nel merito, secondo quanto sancito dall'art 1, comma 2, della l. 20 del 1994, nell'accezione risultante dall'interpretazione della Corte di cassazione, richiamata nella memoria;

5) nel merito, nel ribadire che nella fattispecie si sarebbe operato in piena osservanza del Regolamento approvato con d.P.R. n. 81 del 20.03.2009, è stato rimarcato come la Procura, pur sostenendo la non legittimità della composizione delle classi, non avrebbe esaminato i dati e la metodica utilizzati, in relazione al contesto di riferimento;

6) la ricognizione dei fatti, con riguardo alla conferma di 8 classi seconde (calcolate sul dato previsionale di 185 alunni, con un successivo maggiore scostamento dovuto alla più alta percentuale di respinti, che ne aveva causato la riduzione a 147, con la presenza di disabili), dimostrerebbe il rispetto dei parametri e sarebbe in contrasto con le affermazioni della relazione ispettiva, che non terrebbe conto della popolazione scolastica, nonché delle esigenze di alunni con disabilità o extracomunitari che

frequentavano l'Istituto;

7) relativamente al funzionamento delle classi terza e quarta c.d.

"Accoglienza" per gli anni interessati, è stato premesso che in detti periodi si è attuato un processo di modifica che ha portato a un nuovo assetto degli insegnamenti;

8) è stato altresì evidenziato che la definizione dell'organico di diritto delle classi terze si è basata sul dato previsionale di complessivi 166 alunni provenienti dalle classi seconde, ipotizzate in numero di sette, come validate dall'U.S.P. A scrutini completati, tuttavia, il numero degli alunni era sceso a 127 per cui si era provveduto alla relativa assegnazione, alla stregua dell'offerta formativa della scuola e nel limite delle classi complessivamente approvate nella dotazione di diritto;

9) è stato, pertanto, ribadito che la formazione delle classi terze "Accoglienza", con pochi allievi, si era resa necessaria in quanto prevista in organico e, comunque, entro il contingente assegnato in sede regionale (*numero di alunni complessivi diviso il numero delle classi*), in piena aderenza alla Circolare ministeriale n. 61 del 18 luglio 2012. Il mantenimento era stato ritenuto indispensabile, inoltre, in quanto rappresentava l'avvio di una nuova articolazione didattica, inserita nell'Offerta formativa dell'Istituto, prevista nel P.O.F.;

10) analoghe considerazioni sono state svolte relativamente alla formazione della classe quarta "Accoglienza" per l'anno scolastico 2013-2014, anche in questo caso effettuata nel rispetto della normativa e in osservanza dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti. Sul punto, è stata rilevata l'esatta corrispondenza tra il numero di alunni previsto

nell'organico di diritto e la situazione di fatto (*ovvero 127 alunni effettivamente frequentanti per sei classi*);

11) in definitiva, nel concludere per il rigetto dell'appello, è stato ribadito che le scelte operate dal dirigente, sotto il profilo formativo, osservanti delle prescrizioni delle autorità scolastiche, avrebbero evitato la creazione di classi miste, ovvero composte da allievi appartenenti ad indirizzi differenti che, oltre a essere illegittima, avrebbe leso il diritto all'istruzione degli iscritti presso l'Istituto.

All'udienza del 10 novembre 2023, le parti hanno insistito per la fondatezza delle rispettive tesi rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il gravame promosso dalla Procura regionale per la Campania è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Tutte le prospettazioni esposte nell'atto di impugnazione convergono verso l'unico motivo di censura, teso a porre in discussione l'esito raggiunto dal giudice di primo grado, essenzialmente incentrato sull'assenza di elementi dimostrativi della colpa grave in capo al convenuto, in ordine alle vicende contestate.

Infatti, secondo l'Ufficio requirente, sarebbe ascrivibile al Dirigente scolastico una condotta non improntata a diligenza nelle operazioni di formazione dell'organico, da cui si sarebbe generato un danno a carico dell'erario, per le maggiori e ingiustificate spese affrontate negli anni 2012-2013 e 2013-2014, a causa dell'illegittima costituzione di alcune classi fortemente sottodimensionate rispetto ai parametri di legge.

Sul punto, come riferito in narrativa, con la statuizione appellata, dopo essere state ripercorse le varie fasi procedurali seguite dall'Amministrazione scolastica per le attività in oggetto e dopo essere state richiamate le valutazioni espresse dagli Uffici ispettivi ministeriali, è stato escluso che, sulla base delle emergenze probatorie poste a sostegno dell'azione di responsabilità, fosse configurabile un comportamento inescusabile dell'interessato.

Invero, pur dandosi atto che il Pubblico Ministero aveva dettagliatamente illustrato l'errore in cui sarebbe incorso il Dirigente, nella individuazione della dotazione organica per gli anni analizzati, è stato puntualizzato come non fosse stato chiarito il profilo soggettivo in concreto addebitabile al medesimo, essendo stato rilevato, solo in linea generale, come lo stesso dovesse consistere ... *in un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni di dirigente scolastico, di massima negligenza rispetto al modello di condotta connesso ai propri compiti, nonché nella mancanza di...una particolare attenzione nell'adozione di quello che è senza dubbio l'atto più importante ... in vista dell'avvio dell'anno scolastico...*

In altre parole, alla ricognizione del modello comportamentale virtuoso, effettuata nell'atto di citazione, non avrebbe fatto seguito la puntuale ricostruzione delle circostanze in cui si sarebbe estrinsecata in concreto l'evocata intensità della colpa, nell'accezione fornita dalla giurisprudenza contabile, facendo invece sostanzialmente riferimento ... *più ad un "agire imprudente", giustificato da esigenze didattiche.*

Sulla base di tali presupposti, pertanto, è stato ritenuto che oltre a non essere stata prodotta idonea prova della grave colpevolezza, la stessa

dovrebbe essere valutata tenendo conto delle considerazioni espresse in sede ispettiva, nella relazione integrativa del 3 giugno 2015, laddove si dà atto che le ragioni rappresentate dal Dirigente Scolastico erano *“comprensibili e, in linea di principio, condivisibili”*, pur confliggendo con i costi connessi alla formazione di una classe in più rispetto al consentito numero degli allievi e pur potendo comunque aspettarsi .. *una maggiore prudenza nelle previsioni per l’a.s. 2013/14.*

Le doglianze della Procura appellante ripropongono tali questioni, focalizzando l’attenzione sui passaggi della predetta relazione di verifica richiamati nella sentenza, per sottolineare che non si sia tenuto conto delle diverse asserzioni contenute nel più ampio referto, del 26.06.2014, inizialmente redatto dagli ispettori, da cui si evincerebbero al contrario aspetti di particolare trascuratezza della condotta del Capo di Istituto.

Ad avviso del Collegio, tale assunto, su cui si basa la domanda di riesame della sentenza, non può essere condiviso, per diversi ordini di ragioni.

Su un piano più generale, deve innanzitutto rilevarsi come l’atto di appello, diretto a contrastare l’affermazione del giudice di prime cure, in ordine alle lacune probatorie che connoterebbero il profilo della gravità della colpa, si limita a fare sommario riferimento alla corposa relazione redatta nella prima fase ispettiva, della quale sono riportati brevi frammenti, i cui contenuti si contrapporrebbero a quelli presi in considerazione per il proscioglimento.

Sul punto, deve rimarcarsi, in linea con la uniforme giurisprudenza della Corte dei conti, che le regole di proposizione dell’impugnazione stabilite dal codice di giustizia contabile, all’art. 190 c.g.c., implicano che il gravame

non possa consistere in una critica generica alla sentenza avversata, ma che sia necessario evidenziare gli errori nella ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge nelle quali è incorso il primo giudice.

In sostanza, nella delineazione dei motivi di censura deve potersi rinvenire un'adeguata esplicitazione delle ragioni idonee a inficiare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni poste a base della decisione, ai fini della sua riforma, affinché possano dirsi integrati tutti i requisiti di specificità prescritti dal citato art. 190 c.g.c. per la compiuta delibazione della causa, come declinati dalla giurisprudenza contabile (*ex multis* Sez. III App. n. 429/2021).

Occorre, infatti, ribadire, nel solco del costante orientamento della Corte di Cassazione, in relazione alla analoga disciplina dettata per il processo civile dall'art. 342 c.p.c., nella versione successiva alla riforma del 2012 (*ex multis* Cass. Sez. Un. n. 27199 del 2017; Cass. n. 11197 del 2019 e n. 5161 del 2020), *che l'obbligo di specificare i motivi di gravame è adempiuto solo in presenza di una critica (sia pure implicita) alle argomentazioni della sentenza impugnata, ovvero solo se il gravame individui gli errori logici e giuridici della medesima nonché le ragioni per cui si richiede il riesame, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione* (Sez. III App. n. 151/2019).

Tanto non si coglie appieno nell'odierno appello, ove a fronte delle motivazioni rassegnate dal giudice territoriale, che ha concluso per l'assenza di colpa grave, la Procura regionale ha reiterato le prospettazioni accusatorie contenute nella citazione senza fornire ulteriori elementi di valutazione idonei a contrastare detto esito.

Ma pur volendo prescindere da tale aspetto, il Collegio reputa comunque

che le conclusioni alle quali è pervenuta la pronuncia in esame siano, sul piano sostanziale, esenti dai vizi denunciati e che le relative statuizioni debbano essere integralmente confermate.

Necessita, invero, precisare che la relazione ispettiva alla quale fa riferimento la Procura attrice (del 26.06.2014), i cui contenuti deporrebbero per la gravità della colpa del convenuto, costituisce l'ultimo atto della fase preliminare di verifica, avente natura interlocutoria e propositiva nei confronti del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale; essa infatti termina con la formulazione di una serie di osservazioni scaturite dai controlli effettuati, mentre il successivo referto, elaborato a seguito dei rilievi degli ispettori, tiene conto delle giustificazioni addotte dallo stesso Dirigente, per le determinazioni finali.

Pertanto, le valutazioni espresse in tale secondo momento, dal cui tenore si evince distintamente una attenuazione del giudizio sull'operato del Capo di Istituto, rispetto ai contenuti del primo elaborato, sono basate su dati e su elementi più ampi e, soprattutto, seguono il contraddittorio attivato con l'interessato, chiamato a fornire chiarimenti e spiegazioni in ordine alle criticità riscontrate.

Oltre ciò, appare altresì evidente che neppure dalla relazione richiamata dalla Procura a sostegno delle proprie accuse emerge, con riferimento all'elemento psicologico, una situazione di macroscopica negligenza, idonea a fondare la richiesta di condanna.

Infatti, negli stessi brani riportati nel gravame, la terminologia utilizzata, quale *obbligatorio senso della prudenza* o *accorta dirigenza*, per descrivere il comportamento al quale avrebbe dovuto attenersi il convenuto, non

conducono univocamente a giudizi di gravità nel senso prescritto dalla normativa, come interpretata dalla giurisprudenza, ma sono piuttosto tese a far risaltare un contegno che, pur non ponendosi, sul piano oggettivo, in linea con le disposizioni di legge e i parametri ministeriali che regolano la consistenza numerica delle classi e la formazione della dotazione organica per il loro funzionamento, non sono significative di un atteggiamento di *“sprezzante trascuratezza dei propri doveri”*, *“di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni”*, di *“macroscopica violazione delle norme”* o di *“intensa negligenza”*, come rilevato dal giudice di primo grado. Per lo specifico versante, infatti, deve osservarsi che la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ai fini dell'identificazione dell'elemento soggettivo della colpa grave fa ricorso alle predette formule, rispetto alle quali l'appellante non ha dedotto, né in primo grado, né nell'attuale fase di impugnazione, validi elementi affinché l'azione del convenuto potesse essere qualificata attingendo dalle menzionate categorie.

In definitiva, l'affermazione secondo cui ... *le condotte contestate dall'organo requirente, anche alla luce delle argomentazioni difensive, non appaiono inequivocabilmente espressive di colpa grave la cui accertata sussistenza si pone, invece, come presupposto per affermazione della responsabilità...* deve essere pienamente confermata.

Ad avviso del Collegio, non appare idoneo a scalfire l'esito raggiunto neppure l'ulteriore argomento speso dalla Procura, secondo cui non avrebbe avuto alcuna valenza il parziale riequilibrio determinatosi nel corso dell'anno con riguardo alla *formazione delle seconde classi, in cui erano confluiti*

alcuni alunni che avevano sostenuto esami integrativi e d'idoneità. In proposito, il gravame si limita a rilevare che il motivo è inconferente, in quanto prende in considerazione fatti sopravvenuti (studenti bocciati) che non possono influire sulla valutazione dell'elemento soggettivo, da svolgersi con esclusivo riferimento al tempo della condotta, trattandosi di ...circostanze che hanno avuto riflessi unicamente sulla mitigazione del gap rispetto al numero legale di studenti previsto dalla disciplina di settore.

Le considerazioni espresse, infatti, non presentano alcun rilievo ai fini della odierna disamina, poiché non tengono conto che l'aspetto contestato non è entrato nel percorso motivazionale del giudice territoriale, per escludere la prova dell'elemento psicologico, ma viene semplicemente riferito quale condizione di fatto riportata nel documento redatto in sede ispettiva, senza inferirne alcuna conseguenza in relazione al punto oggetto di statuizione.

Non differente sorte deve essere riservata alle obiezioni mosse per contrastare la sentenza nella parte in cui pone in risalto, ai fini decisori, ... *il carattere complesso del procedimento di formazione delle classi che prevede il coinvolgimento anche di altri Uffici... in relazione alla tipologia della scuola, ai criteri proposti del Consiglio di Istituto, ai contenuti del POF, ed alla presenza di alunni disabili nelle cui classi è consigliato un tetto massimo di alunni.*

In particolare, la pronuncia mancherebbe di precisare quale sia stata la concreta incidenza esercitata dalla prevista attività sul comportamento esigibile dal convenuto. Invero, per l'appellante, l'attività previsionale non presentava particolari difficoltà e non era stata eseguita correttamente, nella individuazione dell'organico di diritto e in quello di fatto; ciò avrebbe

dovuto determinare il riconoscimento della grave negligenza dell'interessato, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza contabile in situazioni simili, appositamente richiamata.

Il Collegio reputa che neppure tale argomento possa condurre alla postulata revisione del proscioglimento disposto in primo grado; anche in questo caso, la carenza di specificità nell'esposizione dei motivi di impugnazione non consente di verificare compiutamente le ragioni per le quali il presunto scostamento dalle regole e dai dettami ministeriali sia di per sé significativo della colpa, nell'entità massima, in cui sarebbe incorso il Dirigente.

D'altro canto, nello stesso atto di citazione, pur essendo operata una completa ricognizione della normativa vigente nella materia, non sono stati affrontati i motivi per cui l'ascritta violazione di legge debba ritenersi contrassegnata da un atteggiamento psicologico idoneo a determinare la responsabilità erariale dell'agente. Né, per altro, simile indicazione è stata fornita in sede di gravame, laddove, per confermare l'esclusiva imputabilità del danno al Dirigente scolastico, è stato ribadito che la formazione delle classi è frutto di un semplice flusso informativo di previsione e di rendicontazione, tra il basso (il dirigente scolastico) e l'alto (l'ufficio scolastico provinciale/regionale), e che spetta al Capo di Istituto fare una proiezione realistica a marzo e adeguare tale ipotesi alla consistenza di fatto a luglio.

Le argomentazioni svolte non appaiono sufficienti a sovvertire la statuizione impugnata, poiché è evidente il contrasto tra il multiforme quadro disciplinare, costituito da una pluralità di fonti primarie e

secondarie – tra cui circolari valedoli per ogni anno scolastico – descritto nella citazione e la sostenuta semplicità che caratterizzerebbe la funzione. È bene ribadire che il procedimento di costituzione delle classi, di natura previsionale, non è basato solo su dati numerici fissi, ma anche su serie storiche, elaborate in termini orientativi, nonché, per espressa previsione normativa, su...*ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione* (art. 16 del d.P.R. 81 del 2009, in cui sono fissati i parametri ed i criteri per la definizione degli organici scolastici).

Ciò premesso, ad avviso del Collegio appare chiaro come non possa desumersi un rapporto di derivazione immediata tra l'assunta inosservanza delle disposizioni che regolano la formazione delle classi e la qualificazione in termini di colpa, per giunta grave, del comportamento attuato dal Dirigente, *a fortiori* se si considera che la disciplina, oltre ad apparire indubbiamente di non facile lettura e applicazione, si fonda anche su criteri che necessitano di valutazioni e di adattamenti da parte di una molteplicità di Uffici e di Organi, alla stregua del contesto territoriale e temporale di riferimento.

Deve, pertanto, convenirsi con quanto rilevato dall'appellato nella memoria difensiva, in ordine alla mancata disamina, da parte della Procura, dei dati e della metodica utilizzati per la composizione delle classi, carenza rinvenibile anche nello stesso documento ispettivo, di cui si è sopra detto, avuto riguardo alle esigenze didattiche e alla diversificazione dell'offerta formativa scolastica attivata nel corso degli anni dall'Istituto.

Da ultimo, non sono destinate ad assumere rilevanza le osservazioni formulate in ordine alla tenuità della sanzione irrogata all'esito del procedimento disciplinare, avviato nei confronti del Dirigente, tenuto in considerazione dal giudice di primo grado a ulteriore supporto della decisione.

Anche in questo caso, il richiamo ad alcuni passaggi del provvedimento disciplinare del 6.11.2014, in cui si afferma che il vertice scolastico avrebbe *assunto una condotta non conforme a principi di correttezza propri della funzione rivestita ... e non osservante dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza*, non sarebbe univocamente significativo del contegno gravemente negligente al quale ancorare la responsabilità erariale; in realtà, nelle riferite espressioni si coglie il maggiore rilievo attribuito, sul piano oggettivo, alla condotta, ritenuta non aderente alle regole e ai principi dell'azione amministrativa, per altro, con riferimento a vicende eterogenee, ulteriori rispetto a quella in esame.

Nel premettere che la sanzione disciplinare è stata oggetto di annullamento in sede civile, per violazione del principio di specificità della contestazione degli addebiti, il Collegio reputa che dall'argomento espresso nel gravame non possa ravvisarsi alcuna valida ragione ai fini della riforma della decisione appellata, trattandosi di un procedimento che, in disparte gli sviluppi in ambito civilistico, è del tutto autonomo rispetto a quello di responsabilità erariale; esso risulta, comunque, riferito complessivamente a una pluralità di episodi, dai quali non potrebbero desumersi elementi utili per il riconoscimento della colpa grave nella distinta e circoscritta fattispecie oggi in discussione.

Conclusivamente, ritenendo ogni altro motivo ed eccezione assorbiti, l'impugnazione proposta deve essere rigettata, con integrale conferma della sentenza.

Le spese legali per il presente grado, a favore dell'appellato, sono poste a carico del Ministero dell'Istruzione e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello - definitivamente pronunciando rigetta l'appello iscritto al n. 59851, promosso dal Procuratore regionale per la Campania e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.

Pone a carico del Ministero dell'Istruzione le spese legali del presente grado a favore dell'appellato, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 15/01/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi